

IL 'NUOVO' ART. 583-QUINQUIES CP («DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO»): L'ENNESIMO ESEMPIO DI SIMBOLISMO REPRESSIVO.

di Elio Lo Monte

(Professore associato di diritto penale, Università di Salerno)

SOMMARIO: 1. L'introduzione del c.d. codice rosso (l.n. 69/2019): cenni. - 2. Il contesto di riferimento e la *ratio* del nuovo art. 583-*quinquies* Cp. - 3. Uno sguardo di diritto comparato. - 4. L'assenza di novità strutturali nel raffronto tra (la vecchia) circostanza aggravante e (la nuova) fattispecie autonoma. - 5. Le incisive ricadute in ordine all'applicazione delle circostanze. 6. - e sul delitto tentato. 7. - Le ulteriori conseguenze. 8. - L'inasprimento sanzionatorio. 9. - (segue) l'insufficienza del rigorismo repressivo a contrastare la violenza di genere.

1. Il Parlamento, con un'adesione quasi unanime¹, ha recentemente approvato² il c.d. codice rosso di contrasto alla violenza di genere³, nel cui ambito è stata prevista la

¹ La Camera dei Deputati con 380 favorevoli, 92 astenuti, nessun voto contrario, aveva in precedenza (3.4.2019) approvato il d.d.l. A.C. n. 1455 recante: «*Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*», successivamente trasmesso alla Presidenza del Senato (8.4. 2019) (A.S. n. 1200). Il d.d.l. governativo racchiudeva varie proposte di legge»: A.C. n. 1003, «*Modifiche al codice di procedura penale in materia di tutela e informazione delle vittime di reati violenti*»; A.C. n. 1331, «*Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies e abrogazione dell'articolo 609-septies del codice penale, in materia di violenza sessuale*»; A.C. n. 1403, «*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere*»; A.C. n. 1457, «*Modifiche all'articolo 90-ter del codice di procedura penale, in materia di comunicazione dell'evasione e della scarcerazione alla persona offesa, e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici penitenziari e di trattamento cognitivo-comportamentale del condannato, per la tutela delle vittime e la prevenzione della recidiva per gravi reati contro la persona*»; A.C. n. 1534, «*Modifiche al codice di procedura penale, in materia di tutela delle vittime del delitto di atti persecutori*», tutti consultabili su www.camera.it. Il Senato della Repubblica, a sua volta, si è espresso con 197 voti favorevoli e 47 astenuti.

² L. 19.7.2019 n. 69: «*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*», in *Gazz.Uff.* 25.7.2019 n. 173, entrata in vigore il 9.8.2019.

³ La violenza di genere viene definita dall'art. 3 lett. c) della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, adottata a Istanbul dal Consiglio d'Europa l'11.5.2011, e resa esecutiva in Italia con l. n. 77/13 (in *Gazz.Uff.* 2.7.2013): «con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini». Più dettagliato il 17° considerando della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25.10.2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (in *Gazz.Uff. U.E.*, 14.11.2012, L 315/57): «Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che

nuova fattispecie incriminatrice della deformazione o sfregio permanente del viso. La l. n. 69/2019 se, da un lato, si lascia apprezzare per le meritevoli aspirazioni di assicurare una maggiore tutela alla donna, dall'altro, meno condivisibile appare l'impostazione del legislatore nel considerare il grave e complesso fenomeno della violenza di genere una semplicistica questione di sicurezza pubblica o di 'allarme sociale', laddove il problema presenta marcate implicazioni natura socio-culturale, che non possono essere risolte con il solo intervento penalistico⁴.

Da un punto di vista strutturale il c.d. codice rosso prevede una serie di modifiche di diritto penale sostanziale, processuale e penitenziario. Non mancano, d'altro canto, innovazioni sul terreno delle misure di prevenzione.

Con riferimento al diritto penale sostanziale vanno segnalate quattro nuove fattispecie incriminatrici: 1) «Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa» (art 387-bis); 2) «Costrizione o induzione al matrimonio» (art 558-bis); 3) «Deformazione dell'aspetto della persona tramite lesioni permanenti al viso» (art 583-quinquies); 4) «Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti» (c.d. 'Revenge porn', art 612-ter). La legge apporta ulteriori modifiche al codice penale; in particolare: a) la figura delittuosa degli atti persecutori (art. 612-bis Cp) vede inasprito il regime sanzionatorio; b) il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 Cp) risulta innovato mediante l'irrigidimento delle sanzioni e con la previsione di una circostanza aggravante speciale quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi. In caso di maltrattamenti contro familiari e conviventi il minore che assiste a tali atti è sempre considerato persona offesa dal reato; c) la fattispecie di violenza sessuale (art. 609-bis Cp) viene riveduta con l'inserimento di un aumento delle pene e con l'ampliamento del termine concesso alla persona offesa per sporgere querela (dagli attuali sei mesi a dodici mesi). Il provvedimento, inoltre, rimodula e inasprisce le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore: d) la figura delittuosa degli atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* Cp) risulta emendata attraverso la previsione di un'aggravante quando gli atti siano commessi con minori di anni

colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore». Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza».

⁴ V. *infra* § 9.

quattordici in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Tale delitto diviene inoltre procedibile d'ufficio; e) riveduto anche l'art. 577 Cp con l'estensione del campo di applicazione delle aggravanti in relazione all'omicidio commesso in costanza di relazioni personali; e) ritoccato, infine, l'art. 165 Cp nel senso di subordinare la sospensione condizionale della pena alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati di cui agli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, co. 1 nn. 2, 5, e 5.1, e 577, co. 1 n. 1, e co. 2⁵.

Altre innovazioni, come si accennava, interessano il codice di procedura penale, il sistema penitenziario e le misure di prevenzione.

In via di estrema schematizzazione: il codice di rito viene modificato con la previsione di strumenti funzionali a velocizzare: a) l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere, b) l'eventuale adozione di rimedi a protezione delle vittime. Sotto quest'ultimo profilo il provvedimento normativo si adegua alla Direttiva 2012/29/UE, e in particolare al Capo 4 (art. 18-24) dedicato alla salvaguardia delle vittime e al riconoscimento di specifiche esigenze di protezione delle stesse⁶.

Sull'apparato penitenziario incidono le modifiche apportate alla l. n. 354/1975; in particolare: a) i benefici dell'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi ai detenuti e internati – tra cui coloro che hanno commesso i fatti previsti dal nuovo art. 583-quinquies Cp – «solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti» (art. 4-bis co. 1-quater); b) ai fini della concessione degli stessi benefici occorre una preventiva valuta-

⁵ Si tratta di un impianto che contraddice le dichiarazioni rese nell'ambito dei lavori parlamentari secondo cui il Governo, nell'obiettivo di garantire una più efficace e tempestiva tutela della vittima dei reati di violenza domestica e di genere, ha scelto di intervenire «non già in una prospettiva repressiva sulla scia dei precedenti interventi legislativi, che hanno introdotto nuove figure di reato o aggravato il trattamento sanzionatorio ovvero ampliato le misure di prevenzione e cautelari in materia, ma sul piano processuale e organizzativo, per potenziare l'efficacia e la tempestività della risposta giudiziaria», cfr. *Camera dei Deputati – Giovedì 24 gennaio 2019 – 131 – XVIII Legislatura – Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari – Giustizia (II) – Comunicato*, 16, in www.camera.it.

⁶ L'art. 18 della Direttiva 2012/29/U.E. reca, infatti: «Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Se necessario, tali misure includono anche procedure istituite ai sensi del diritto nazionale ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari».

zione da parte del magistrato di sorveglianza o del tribunale di sorveglianza che dichiara la «positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'art. 13-bis» (art. 4-bis co. 1-quinquies); c) l'art. 13-bis (trattamento psicologico dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori) vede l'aggiunta del n. 1-bis che stabilisce percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

Sul terreno della prevenzione risalta il divieto di cui all'art. 283-ter Cpp, in tema di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con la possibilità di applicare le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'art. 275-bis c.p.p. (cd. braccialetto elettronico)⁷.

2. La risposta del legislatore alle recenti violenze contro la donna, che non poco clamore hanno suscitato anche per le modalità con le quali sono state commesse (getto di sostanze corrosive sul viso), si è condensata, essenzialmente, nella riformulazione dell'apparato sanzionatorio attraverso l'emanazione di una nuova fattispecie (art. 583-quinquies Cp⁸) e rivedendo il regime delle circostanze. L'art. 583-quinquies Cp risulta arricchito, infatti, dalla configurabilità: a) delle circostanze aggravanti di cui all'art. 576 Cp che stabilisce la pena dell'ergastolo quando in seguito alla commissione del delitto in oggetto si provoca la morte della vittima; b) delle circostanze aggravanti di cui all'art. 585 Cp che, dopo le modifiche apportate dalla l. n. 69/2019, prevede ulteriori aumenti di pena qualora concorrano le aggravanti previste dagli artt. 576 e 577 Cp, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite. Come si rileva negli esigui atti parlamentari l'art. 583-quinquies si aggiunge «al catalogo di reati che attualmente comprende i maltrattamenti in famiglia, alcuni delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale»⁹.

⁷ Sul divieto di avvicinamento alla persona offesa e più in generale sulle misure cautelari, cfr. recentemente, F. Filice, *La violenza di genere*, Milano 2019, 61 s.

⁸ L'art. 583-quinquies Cp: «Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso», introdotta dall'art. 12 l. n. 69/2019, così reca: «Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno».

⁹ Cfr. La «Nota breve: Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Servizio Studi del Senato», in www.senato.it.

Al fine di evitare il rischio di superflua ripetitività, ripercorrendo le ben note posizioni dottrinali e giurisprudenziali sulla circostanza della lesione gravissima di deformazione o sfregio permanente del viso, soffermeremo la nostra attenzione solo sui tratti di originalità della ‘novella’ fattispecie.

La disposizione recentemente introdotta implica una riflessione: a) sulla *ratio* della nuova figura criminosa in considerazione del dato che il codice penale non era privo di strumenti idonei a reprimere tali accadimenti. Infatti, l’art. 583 co. 2 n. 4 Cp disciplinava l’aggravante della lesione gravissima della «deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso» prevedendo la sanzione della reclusione da sei a dodici anni; b) sul regime delle circostanze in seguito alla trasformazione dell’aggravante di cui all’art. 583 co. 2 n. 4 Cp in fattispecie autonoma; c) sugli effetti in ordine all’istituto del delitto tentato; d) sulle ulteriori ricadute, ad esempio sulla prescrizione; e) sulle conseguenze dell’aumento della cornice edittale da otto a quattordici anni.

Con riferimento alle motivazioni sottese alla trasformazione della circostanza aggravante in fattispecie autonoma va evidenziato, in primo luogo, che non si tratta di una novità in quanto in passato – ad esempio, la l. n. 128/2001, successivamente modificata dalla l. n. 103/2017 – il legislatore aveva già utilizzato un simile meccanismo tramutando le due originarie aggravanti del furto domiciliare (art. 625 n. 1) e del furto con scippo (art. 625 n. 4) in reati autonomi, con pena pecuniaria triplicata nel minimo, «e sottraendole così al bilanciamento di cui all’art. 69»¹⁰.

Con la conversione della circostanza aggravante della deformazione ovvero dello sfregio permanente del viso in figura delittuosa indipendente il legislatore (art. 12 co. 3 l. n. 69/2019) ha, conseguentemente, abrogato la precedente disposizione di cui all’art. 583 co. 2 n. 4 Cp.

La *ratio* della trasformazione dell’aggravante di cui all’art. 583 co. 2 n. 4 in fattispecie autonoma e del connesso inasprimento sanzionatorio va individuata nell’intensa attività del legislatore, soprattutto nell’ultimo decennio, a contrastare e prevenire determinate forme particolarmente lesive poste in essere nel contesto della violenza di genere; fatti, come si accennava, a cui hanno dato ampio risalto i mezzi di informazione¹¹.

Nello specifico settore delle lesioni la nuova fattispecie ha un immediato precedente nel disegno di legge n. 2757, che ipotizza l’introduzione nel codice penale

¹⁰ Cfr. F. Mantovani, *Diritto penale. Parte speciale*, II, *Delitti contro il patrimonio*⁷, Padova 2018, 90.

¹¹ Non vanno sottaciuti, però, i rischi e gli aspetti dominanti della rappresentazione della criminalità rispetto alla repressione della stessa, già evidenziati da D. Melossi, *Stato, controllo sociale, devianza. Teorie criminologiche e società tra Europa e Stati Uniti*, Milano 2002, 245.

dell'art. 577-*bis* (Omicidio d'identità)¹² supportato da specifiche aggravanti (577-*ter*) e pene accessorie (577-*quater*)¹³.

Nella Relazione di accompagnamento al d.d.l. n. 2757 si colgono precisi riferimenti ad alcuni casi, tristemente noti, di donne deturpate con sostanze corrosive. In particolare, l'uso di materiali erosivi ha sfregiato per sempre il viso delle vittime «costringendole ad un calvario psichico e medico», oltreché ad una lunga serie di interventi chirurgici e ricostruttivi, «per riuscire a riottenere la parvenza di un volto». La gravità di questi accadimenti «merita un'attenzione particolare da parte di un Parlamento che ha trasversalmente dimostrato di avere a cuore le sorti del mondo femminile»¹⁴. Comportamenti dettati da «un odio e una ferocia tali da richiedere una rubricazione normativa diversa dalla lesione grave o gravissima subita in qualunque altra parte del corpo umano». Non perché non sia grave ogni atto lesivo di una persona, si legge ancora nella Relazione al d.d.l. n. 2757, ma perché va ad incidere profondamente sull'identità fisica, sociale e psicologica. Al pesantissimo danno fisico, quindi, è necessario sommare il grave danno psicologico di non potersi più riconoscere nel proprio volto e il danno sociale nel non vedersi riconosciuti dagli altri.

Stesse motivazioni possiamo cogliere alla base della trasformazione dell'aggravante della deformazione o sfregio permanente al viso in fattispecie autonoma, operata dalla l. n. 69/2019, quantunque non si rinvergano, su questo specifico punto, molteplici indicazioni nel dibattito parlamentare.

Ragioni di politica criminale hanno portato, dunque, il legislatore alla previsione di un regime sanzionatorio – arricchito dalla configurabilità delle circostanze che diversamente dal passato non soggiacciono più al meccanismo del bilanciamento – che valorizza gli aspetti esemplari della pena.

Identici motivi hanno sollecitato altri Paesi a prevedere pene limitative della libertà molto severe per contrastare coloro che perseguono, intenzionalmente, lo scopo di sfigurare il volto della vittima. Con riferimento, ad esempio, alla risposta spagnola è stato sostenuto che «questa caratteristica forma di delinquenza, meritava un trattamento speciale da parte del legislatore, (che l'ha contrastata) con il massimo rigore»¹⁵.

¹² Art. 577-*bis*. - (Omicidio d'identità) - Chiunque, volontariamente, cagiona al volto di una persona danni parziali o totali, tali da modificare le caratteristiche dello stesso è punito con la reclusione non inferiore ad anni dodici.

¹³ In proposito v. M. Venturoli, *Il sistema penale sul "baratro" della disintegrazione semantica. Note critiche al disegno di legge in materia di omicidio di identità*, in www.lalegislazionepenale.eu, 28.3.2018.

¹⁴ Disegno di legge e Relazione possono leggersi sul sito del Senato in www.leg17.senato.it. Specifica ancora la Relazione al d.d.l. n.2757 che «il volto distrutto e volutamente sfregiato per sempre ha il valore di una morte civile, inferta con inaudito cinismo e frutto o causa, sopra ogni cosa, della volontà violenta di restare unici padroni della bellezza, dell'io profondo della vittima che si sarebbe voluta possedere».

¹⁵ Cfr. M. Moreno Soro, *El concepto juridico de deformidad ed el delito del lesiones*, in monicamorenosoro.wordpress.com (20.4.2016).

3. La scelta del legislatore di sanzionare la deformazione o lo sfregio del viso con una specifica fattispecie non si rinviene in altri ordinamenti, ove la collocazione nell'ambito delle circostanze non impedisce la configurabilità di dure sanzioni. Invero, tali fatti vengono sanzionati dal *Código penal* spagnolo nell'ambito delle lesioni di cui al Titolo III del Libro II, recentemente modificato dalla *Ley Orgánica 1/2015* e dalla *Ley Orgánica 2/2019*, agli artt. 147-156. Le lesioni, nel silenzio del testo giuridico, vengono definite dalla dottrina nei termini di qualsiasi danno arrecato all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale di una persona; si tratta di comportamenti posti in essere con l'intenzione di danneggiare con qualsiasi mezzo (violento, non violento e anche morale)¹⁶.

L'evoluzione giurisprudenziale ha ampliato e qualificato il concetto di lesione, in passato alquanto confuso, equiparandolo a qualunque al danno corporeo¹⁷. Il legislatore spagnolo con la riforma di cui alla *Ley Orgánica* del 21.6.1989 ha stabilito, in particolare, alcuni criteri per determinare la gravità della lesione; sono stati valorizzati sotto questo profilo il tempo occorrente alla cura, il pericolo che ha rappresentato per la vita o la salute della vittima e la necessità del trattamento medico o chirurgico.

Successivamente la Corte Suprema (decisione n. 785/1998) ha ritenuto che la lesione si verifichi non solo in presenza di un danno di tipo corporeo, di un disturbo delle funzioni corporee o, ancora, di un cambiamento di forma di qualsiasi parte del corpo, ma anche quando si riscontrino disturbi psichici di una certa entità, come il terrore o il disgusto, che colpiscono il sistema nervoso centrale e per la cui guarigione è necessario ricorrere ad una cura psichica¹⁸.

L'art. 149 co. 1¹⁹ dedicato alle lesioni gravi contempla la 'grave deformità', prevedendo la pena della reclusione da sei a dodici anni. L'art. 150 stabilisce che chiunque

¹⁶ Cfr. *Redacción Wolters Kluwer, Especial reformas penales 2019*.

¹⁷ Cfr. *Sentencia n. 467/2013 de TS, Sala 2ª, de lo penal, 3.6.2013*, in supremo.vlex.es, secondo cui nel reato di lesioni, in quanto azione tipica che colpisce l'integrità fisica di un altro perché ne mina l'integrità fisica o la salute fisica o mentale, non solo deve essere prodotto per la sua consumazione un risultato previsto in ciascuno dei precetti che lo caratterizzano, ma l'agente deve agire, dal un punto di vista soggettivo, con '*animus laedendi*', cioè con l'intenzione di agire contro un altro che incide su tale integrità fisica o sulla sua salute fisica o mentale.

¹⁸ Per ulteriori approfondimenti sul punto cfr. J. García-Cervigón, *Delito de lesiones: tipos agravados y cualificados*, Malaga 2009.

¹⁹ Art. 149: 1. Colui che causa ad un altro, con qualsiasi mezzo o modalità, perdita o inutilità di un organo o di un membro principale, o di un senso, impotenza, sterilità, una grave deformità, o una grave malattia somatica o mentale, è punito con la pena di da sei a dodici anni di prigione. 2. Chiunque induca un altro a eseguire mutilazioni genitali in una qualsiasi delle sue manifestazioni è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Se la vittima è un minore o una persona con un'invalidità che necessita di una protezione speciale, si applica la sanzione della decadenza da diritti per l'esercizio della potestà genitoriale, della tutela o dell'affidamento da quattro a dieci anni, se il giudice lo ritiene

cagiona la perdita o rende inutile un organo o un arto non principale, o una deformità, è punito con la reclusione da tre a sei anni²⁰; dal confronto delle due norme si ricava che l'entità della sanzione varia in base alla gravità della deformazione.

Per quanto concerne l'individuazione del concetto di grave deformità, la giurisprudenza (Corte Suprema, Sez. II del 22.3.2001) dopo aver evidenziato l'indeterminatezza della locuzione con particolare riferimento alla 'gravità sosteneva, in passato, che la deformità andasse valutata non in sé ma tenendo presente anche le ricadute su altre persone che scaturivano dalla visione della deformazione. Una tale lettura è stata successivamente abbandonata e attualmente si ritiene che la questione debba essere considerata alla luce del solo interesse della persona per il proprio corpo, indipendentemente da altre considerazioni, con la conseguenza che il 'difetto' dev'essere valutato in quanto tale.

Per deformità s'intende, dunque, l'effetto permanente o l'alterazione dell'estetica delle parti normalmente visibili del corpo umano (ad esempio la perdita parziale del padiglione di un orecchio, una cicatrice sul collo, la perdita degli incisivi)²¹.

In Germania la deformazione e lo sfregio permanente del viso ricadono nell'ambito del § 226 *StGB* che disciplina le lesioni gravi; la norma sanziona con la reclusione da uno a dieci anni la lesione che cagiona una perdita di uno o entrambi gli occhi, del linguaggio o della capacità riproduttiva (comma 1, n. 1), la perdita o l'utilizzabilità permanente di arto (comma 1, n. 2), oppure quando il fatto cagiona un significativo e permanente deturpamento (comma 1 n. 3). Il secondo comma prevede che la pena non possa essere inferiore ai tre anni quando la lesione, nei casi previsti dal n. 1, sia commessa intenzionalmente o consapevolmente (*absichtlich oder wissentlich*). La disposizione di cui al comma successivo stabilisce, nei casi meno gravi di cui al paragrafo 1.1, la pena detentiva da sei mesi a cinque anni.

In ordine alla 'significatività' della lesione idonea ad apportare una deformazione dell'aspetto generale della persona (§ 226, 1, n. 3) la Corte Federale Tedesca (*BGH*) ha stabilito, in una recente decisione, che in linea di principio questa si verifica anche nel caso di singole cicatrici particolarmente grandi o evidenti, nonché di un gran numero di cicatrici nella stessa regione del corpo. Il solo fatto, però, che una cicatrice sia chiaramente visibile, tuttavia, non è sufficiente per ipotizzare un notevole deturpamento;

opportuno nell'interesse del bambino o della persona con disabilità che necessitano di una protezione speciale.

²⁰ La qualificazione di un organo o di un membro come principale o non principale viene rimessa alla valutazione discrezionale della giurisprudenza, in tal senso cfr. M.J. Vallejo, *La aplicación del la «deformidad» (Art. 150 cp) a la pérdida de dientes. Nota sobre el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2002*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 2002, 2.

²¹ Cfr. R. Corbacho, J. Manuel, *Derecho Penal. Parte Especial*, in *hdl.handle.net*.

per aversi alterazione occorre una pronunciata distorsione delle proporzioni del viso che si risolve in una deformazione considerevole²².

In una precedente pronuncia il *BGH* ha affermato che la cicatrice facciale inflitta alla vittima non può essere considerata una deturpazione permanente e significativa ai sensi del § 226 *StGB*, perché la caratteristica di ‘notevole distorsione’ richiamata dalla norma risulta integrata da una serie di conseguenze molto gravi come infermità, paralisi, malattie mentali o disabilità, perdita della vista in un occhio, di un arto importante di tale rilevanza da cagionare una necessaria deformazione dell'aspetto complessivo della persona lesa²³.

Ancora più dura la risposta prevista dal *Code pénal* francese che all'*article 222-9*, nel cui ambito è possibile collocare le ipotesi di deformazione o sfregio del viso, sanziona la violenza causata da mutilazioni o invalidità permanente con la reclusione di dieci anni e una multa di centocinquantamila euro²⁴. Regime sanzionatorio che risulta aggravato dalle previsioni stabilite nell'art. 222-10 dopo le recenti modifiche apportate dall'art. 13 della *Loi n. 2018-703 du 3 août 2018*. Il primo comma della norma appena richiamata prevede la reclusione di quindici anni quando la mutilazione o l'invalidità permanente è commessa su particolari soggetti: minore di quindici anni, persona di particolare vulnerabilità per ragioni di età, malattia, infermità, disabilità fisica o mentale o gravidanza, ascendente legittimo o naturale o su padre o madre adottivi, pubblico ufficiale. La stessa pena si applica qualora la lesione venga commessa dal coniuge o dal convivente della vittima; con premeditazione o agguato oppure con l'uso o la minaccia di un'arma o, ancora, da più persone riunite. Il secondo comma dell'art. 222-10 prevede ulteriori aumenti di pena (reclusione di venti anni) nel caso in cui la violenza sia commessa: su un minore di quindici anni di età da un ascendente legittimo, naturale o adottivo o da qualsiasi altra persona che abbia autorità sul minore (lett. a); oppure mentre un minore è presente ai fatti ed è commesso dal coniuge o dal partner della vittima o dal partner correlato alla vittima da un patto di solidarietà civile (lett.b).

Il regime sanzionatorio si completa, infine, con la previsione di cui al terzo comma dell'art. 222-10 che rende inapplicabile ai fatti di lesioni gravi o permanenti e, dunque, di deformazione o sfregio del viso, le previsioni di cui all'art. 132-23 del *Code pénal*. Pertanto, la persona condannata non può beneficiare, durante il periodo di carcerazione, delle disposizioni relative alla sospensione e alla liberazione condizionale della pena o ai permessi premi o di lavoro.

²² Cfr. *BGH*, 4 StR 163/14 - Urteil vom 14 August 2014, in www.hrr-straftrecht.de.

²³ Cfr. *BGH*, 3 StR 185/07, Urteil vom 28 Juni 2007, in www.hrr-straftrecht.de.

²⁴ Sul tema cfr. M. Véron, *sub art. 222, Droit pénal spécial*¹⁷, Paris 2019.

4. Sul piano strutturale il raffronto tra (la vecchia) circostanza aggravante e (la nuova) fattispecie autonoma non evidenzia rilevanti differenze – ad eccezione del regime sanzionatorio sul quale ci soffermeremo in seguito – perché entrambe utilizzano i concetti di «deformazione» e di «sfregio permanente del viso». L'unica novità si rinviene nell'uso della congiunzione: «ovvero» nella precedente circostanza aggravante e «o» nella nuova fattispecie incriminatrice. Occorre, pertanto, verificare se le congiunzioni utilizzate debbano essere intese in senso disgiuntivo (con valore di 'oppure') o in senso esplicativo (in un'accezione di 'vale a dire'). La soluzione discende dal corretto inquadramento delle nozioni di 'deformazione' e di 'sfregio permanente del viso'; occorre, dunque, stabilire se le stesse descrivano concetti diversi o viceversa lo stesso fatto.

Problema solo apparente perché siamo in presenza di entità dissimili seppur punite, diversamente dal codice del 1889²⁵, con la stessa pena; invero, i due incisi «deformazione» e «sfregio» permanente²⁶ del viso, pur ponendo in evidenza «casi di grave pregiudizio estetico»²⁷, hanno una diversa portata. Il 'viso', quale porzione 'visibile' del corpo, viene individuato nella parte anteriore del capo che va dall'impianto frontale dei capelli fino all'estremità del mento e dall'uno all'altro padiglione auricolare²⁸, nonché le immediate zone di contorno che contribuiscono all'estetica del volto (la regione sottomandibolare e il lato superiore del collo)²⁹.

Dottrina e giurisprudenza concordano nel delineare la deformazione come «alterazione della simmetria del viso, produttiva di sfiguramento, o ridicolizzante, sgradevole (es.: mutilazione delle narici, enucleazione di un occhio³⁰, cicatrici o stiramenti

²⁵ Il codice Zanardelli puniva all'art. 372 co. 2 n. 1 «uno sfregio permanente del viso» con la reclusione da 1 a 5 anni; la stessa norma sanzionava al n. 2 «una permanente deformazione del viso» con la reclusione da 5 a 10 anni. Il regime sanzionatorio si completava con i richiami operati dall'art. 373 al sistema delle circostanze aggravanti (se il fatto era commesso con armi insidiose o con ogni arma propriamente detta o con sostanze corrosive), e ancora alle aggravanti di cui agli artt. 365 nn. 2 e 3 (quando i fatti venivano commessi «sopra la persona di un membro del Parlamento» e «col mezzo di sostanze venefiche», aumento della pena da 1/6 ad 1/3) e 366 (ad esempio, quando la commissione del delitto concerneva: «la persona dell'ascendente o discendente legittimo o del genitore o del figlio naturale» (n. 1), premeditazione (n. 2), brutale malvagità o gravi sevizie) pena aumentata di 1/3.

²⁶ La 'permanenza' si riferisce tanto alla deformazione che allo sfregio (non solo a quest'ultimo) come la scarsa chiarezza della disposizione potrebbe far sembrare, cfr. in tal senso V. Manzini, *Trattato di diritto penale*, VIII, Torino 1984, 263.

²⁷ Così D. Pulitanò, *Lesioni personali, percosse, rissa*, in *Diritto penale. Parte speciale. Tutela penale della persona*³, a cura dello stesso Autore, II, Torino 2019, 77.

²⁸ Cfr. F. Mantovani, *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona*⁶, I, Padova 2016, 154.

²⁹ Cfr. Cass. 22.9.1998, n. 19732, in *CP 2000*, 384, qualora le cicatrici siano particolarmente vistose e come tali idonee a provocare una sensibile alterazione dei lineamenti del viso; per ulteriori riferimenti giurisprudenziali cfr. M. D'Andria, *sub art. 583 – Circostanze aggravanti*, in G. Lattanzi, E. Lupo, *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, XI, tomo I, Milano 2010, 256 s.

³⁰ Integra la circostanza di deformazione o sfregio permanente del viso anche la «enucleazione di un

muscolari determinanti smorfie, paresi facciali incidenti sulla mimica del volto)»³¹. Viceversa, lo sfregio consiste in un'alterazione che, senza determinare la deformazione, turba sensibilmente la regolarità e l'armonia dei lineamenti del viso (cicatrici anche piccole ma appariscenti ed alteranti, perdita di parte del padiglione auricolare, strabismo notevole, lacrimazione perenne, rottura del setto nasale, ecc.)³². In sintesi: la deformazione identifica l'alterazione della simmetria del viso e lo sfregio l'alterazione dell'armonia e dei lineamenti del viso³³.

Discende da ciò che le due congiunzioni 'o' ed 'ovvero' hanno identica portata, con la conseguenza che entrambe vanno interpretate in termini disgiuntivi e, quindi, nel senso di 'oppure'.

Sotto questo specifico profilo, dunque, la nuova fattispecie non apporta elementi di novità; una possibile giustificazione della trasformazione (altrimenti superflua) della circostanza in fattispecie autonoma potrebbe essere rinvenuta, nel silenzio del legislatore, esclusivamente nella valorizzazione dei profili sottesi al 'messaggio subliminale' inviato alla collettività.

5. Certamente maggiori effetti hanno le ricadute connesse alla trasformazione dell'aggravante dello sfregio permanente del viso in figura delittuosa indipendente per quanto attiene all'ascrizione del fatto e all'imputazione, oltre che al computo, delle circostanze.

Nel caso di specie, per cogliere le conseguenze della trasformazione della circostanza aggravante dello sfregio permanente in fattispecie autonoma, occorre tenere presente le disposizioni dell'art. 59 Cp che, dopo le modifiche apportate dalla l. n.

occhio sebbene già malato» per S. Ranieri, *Manuale di diritto penale. Parte speciale. I singoli delitti. Le contravvenzioni*², III, Padova 1967, 287.

³¹ Cfr. F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*¹⁰, Padova 2017, 154. In giurisprudenza cfr., recentemente, Cass. 4.2.2015, n. 5326, in www.neldiritto.it, nella misura in cui afferma che costituisce sfregio permanente contemplato nella seconda ipotesi del co. 2 n. 4 dell'art. 583 Cp, un qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, per tale intendendosi quella parte del corpo che va dalla fronte all'estremità del mento e dall'uno all'altro orecchio. Ne deriva che, se pure non ogni alterazione della fisionomia del viso costituisca sfregio, sono certamente tali le alterazioni che ne turbano l'armonia con effetto sgradevole o di ilarità, anche se non di ripugnanza: il tutto rapportato ad un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità; nello stesso senso Cass. 16.6.2014, n. 32984, *ivi*. Sulla rilevanza attribuita dal legislatore ai danni anche di natura meramente estetica cfr. L. Masera, *Delitti contro l'integrità fisica*, in *Trattato teorico/pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, *Reati contro la persona e contro il Patrimonio* a cura di F. Viganò e C. Piergallini, Torino 2011, 99.

³² Cfr. F. Mantovani, *Diritto penale*, *cit.*, 154. Per una valorizzazione anche dell'impatto psichico della cicatrice che comporta sfregio del viso cfr. Cass. 23.5.2016, n. 21394, in www.personaedanno.it.

³³ Cfr. D. Pulitanò, *Lesioni personali*, *cit.*, 77.

19/1990, prevedono un diverso regime rispetto all'ascrizione obiettiva delle circostanze applicata in precedenza senza alcuna distinzione tra aggravanti e attenuanti.

Com'è noto con la riforma del 1990, è stata mantenuta l'irrilevanza delle circostanze (aggravanti e attenuanti) erroneamente supposte dall'agente come stabilisce l'art. 59 co. 3 Cp. Allo stesso modo è rimasta ferma la rilevanza oggettiva delle circostanze attenuanti; invero, l'art. 59 co. 1 Cp stabilisce che: «le circostanze che attenuano la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute o da lui ritenute per errore inesistenti».

Risulta invece, profondamente, modificata la disciplina delle circostanze aggravanti per armonizzarne la disciplina dell'imputazione al principio di colpevolezza, richiedendo, pertanto, almeno la colpa in capo all'agente come titolo di ascrizione³⁴. L'art. 59 co. 2 Cp stabilisce, com'è noto, che le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente «soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa».

Prima della l. n. 69/2019, in vigore della riforma del 1990, dunque, la deformazione o lo sfregio permanente del viso in quanto circostanza aggravante poteva essere addebitata all'autore solo se in linea con il principio di colpevolezza e, quindi, soltanto se era dall'agente conosciuta ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (art. 59 co. 2 Cp)³⁵.

Attualmente trattandosi di fattispecie autonoma il fatto potrà essere ascritto all'agente secondo i normali criteri dell'ascrizione della responsabilità penale, per la cui imputazione è necessario il dolo salva l'espressa previsione della colpa (art. 42 co.

³⁴ Nel sistema originario del codice del 1930 vi era una netta contrapposizione tra l'imputazione soggettiva del fatto all'autore e l'imputazione oggettiva delle circostanze aggravanti. Dopo la novella del 1990 che ha introdotto anche per le circostanze «un criterio di imputazione soggettiva, la residua differenza di disciplina riguarda i delitti dolosi: per l'imputazione soggettiva di circostanze aggravanti di un delitto doloso, il dolo non è necessario»; cfr. D. Pulitanò, *Diritto penale*, Torino 2015, 396. In giurisprudenza cfr. Cass. 6.12.1994, n. 2164, Imerti, in G. Lattanzi, *Codice penale annotato con la giurisprudenza*, Milano 2008, 1301; Cass. 16.1.1999, Gottardo, in *CP* 1999, 3436; Cass. 31.1.2006, Matassa, in *GI* 2006, 1921, nel senso che per l'imputabilità delle circostanze aggravanti è sufficiente, come requisito minimo, la colpa, non dovendosi differenziare tra colpa e dolo a seconda della natura del reato (come avviene, invece, per gli elementi costitutivi del reato). In base a tale impostazione, una circostanza che sia solo conoscibile (anche se non prevista in concreto) dal soggetto agente potrà accedere ad un reato di natura colposa o dolosa.

Il reato doloso circostanziato viene imputato «secondo un criterio che formalmente è un criterio misto: debbono essere necessariamente abbracciati dal dolo gli elementi essenziali del fatto tipico, ma non le circostanze aggravanti»; cfr. D. Pulitanò, *Diritto penale*, cit., 396.

³⁵ Per la giurisprudenza di legittimità la modifica apportata dalla l. n. 19/1990 all'art. 59 co. 2 Cp riguarda tutte le circostanze aggravanti, non solo attenuanti o contemporanee alla condotta dell'agente ma anche successive, in ordine alle quali conoscenza o ignoranza per colpa significano previsione o prevedibilità, cfr. Cass. 18.2.1992, in P. Pisa, *Giurisprudenza commentata di diritto penale. Delitti contro la persona e contro il patrimonio*⁴, I, Padova 2006, 277.

2 Cp). In quanto figura dolosa occorre, pertanto, che l'azione debba essere assistita dalla coscienza e volontà e contrassegnata dalla proiezione della volontà verso la realizzazione della fattispecie oggettiva del reato. Dunque, rappresentazione (elemento cd. intellettuale) e volontà (elemento cd. volitivo) di arrecare una deformazione o uno sfregio permanente del viso.

L'aspetto di maggiore novità, che discende dalla trasformazione della precedente circostanza aggravante in fattispecie autonoma, va rinvenuto nel fatto che in tal modo si sottrae l'aggravante al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Così in passato, il regime sanzionatorio previsto per le lesioni aggravate dall'aver cagionato una deformazione o uno sfregio permanente del viso poteva essere temperato dalla sussistenza di circostanze attenuanti. Chiara, dunque, la scelta operata dal legislatore di evitare eventuali abbattimenti della sanzione penale rendendo inapplicabile l'ipotesi di bilanciamento³⁶.

L'art. 583 Cp contempla una serie di circostanze aggravanti, ad effetto speciale o ad efficacia speciale, delle lesioni semplici³⁷; la previsione sanzionatoria di cui all'art. 583 co. 2 n. 4, con una pena determinata in misura indipendente da quella ordinaria, qualificava la circostanza dello sfregio o deformazione del viso in termini di circostanza indipendente, a differenza della circostanza autonoma che si caratterizza per la previsione di una pena diversa da quella prevista per il reato-base. Circostanze autonome e circostanze indipendenti vengono inquadrare come sotto-nozioni delle circostanze ad effetto speciale o ad efficacia speciale³⁸.

³⁶ Per le ulteriori conseguenze che tale impostazione comporta sul piano sanzionatorio v. *infra* § 8.

³⁷ Cfr. Cass. 2.7.2014, n. 28506, in *neldiritto.it*.

³⁸ L'art. 63 co. 3 Cp (prima della riforma di cui alla l. n. 400/1984) equiparava, ai fini della quantizzazione della pena sulla quale operare il calcolo per il concorso di altre circostanze, le circostanze autonome alle circostanze indipendenti. Non diversamente l'art. 69 co. 4 Cp (nella versione anteriore alla riforma di cui al d. l. n. 99/1974, conv. in l. n. 220/1974) «stabiliva che le disposizioni in tema di bilanciamento delle circostanze non si applicassero, tra le altre, alle suddette circostanze "autonome" e a quelle "indipendenti"». La riformulazione dell'art. 63 co. 3 Cp (ad opera della l. n. 400/1984) se da un lato ha risolto il dubbio ermeneutico contemplando, espressamente nell'operatività della norma, le circostanze ad effetto speciale, dall'altro ha posto una nuova questione interpretativa nel momento in cui ha omesso qualunque riferimento alle circostanze indipendenti.

Ritiene la giurisprudenza di legittimità che il nuovo testo della norma abbia comportato una polarizzazione della tipologia delle circostanze ad effetto speciale verso la quantificazione della variazione frazionata della pena piuttosto che verso le modalità di determinazione autonoma o indipendente della pena. Si evidenzia inoltre, che ancor prima, l'art. 6 l. n. 220/1974 «nel modificare l'art. 69 cod. pen., aveva esteso alle circostanze indipendenti l'applicabilità del meccanismo di bilanciamento»; così Cass. S.U. 9.6.2017, n. 28953, in *www.penalecontemporaneo.it*, per una compiuta analisi della decisione si rinvia a A. Melchionda, *Circostanze "indipendenti" con variazione editate di pena non superiore ad un terzo: per le Sezioni Unite non sono "ad effetto speciale" e non rilevano ai fini della prescrizione*, ivi, 2017, 6, 267 ss.; sull'ordinanza di rimessione da parte dei giudici di legittimità (Cass. 14.2.2017, n. 6875) cfr. ivi, con nota di R. Bertolesi, *La rilevanza delle circostanze c.d. indipendenti ai fini del calcolo del termine di prescrizione: la questione rimessa alle Sezioni Unite* (14.3.2017); sulla

Aver sottratto la previsione dello sfregio o della deformazione del viso dal giudizio di bilanciamento delle circostanze, per effetto della trasformazione in fattispecie autonoma, schiude ad una serie di irrigidimenti sul piano del regime sanzionatorio.

L'art. 585 in tema di circostanze aggravanti (nel cui ambito come abbiamo visto è stato inserito anche il nuovo art. 583-quinquies) dispone: «Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite».

L'art. 576 co. 1 n. 2 Cp prevede l'aggravamento di pena: quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione.

Tali richiami hanno, ovviamente, rilevanti ricadute sul regime sanzionatorio. Si prenda l'ipotesi del concorso omogeneo di circostanze aggravanti rinvenibili nel seguente esempio: Tizio, già autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis in danno di Caia, si procura una sostanza corrosiva e col volto semicoperto da un passamontagna affronta nottetempo l'ex fidanzata Caia che sta rincasando. Con una sostanza corrosiva cagiona alla stessa uno sfregio permanente del viso, continuando a buttarla contro il liquido corrosivo solo per il piacere di sentirla urlare e gridandole contro, nel frattempo, delle frasi per l'uso di abiti succinti.

Nell'esempio appena prospettato vanno tenuti nella debita considerazione i richiami operati, dopo le modifiche di cui alla l. n. 69/2019, dall'art. 585 co. 1 con la conseguenza che ai fini della quantizzazione della pena concorreranno: l'aggravante indipendente di cui all'art. 576 co. 1 n. 5 (che prevede un aumento di pena da 1/3 alla metà per il riferimento all'art. 612-bis Cp); le aggravanti di cui all'art. 585 co. 1 (persona travisata e uso di sostanze corrosive – quest'ultima assorbe l'aggravante dell'uso del mezzo insidioso di cui all'art. 577 co. 1 n. 2 – con incremento sanzionatorio fino ad 1/3); le aggravanti comuni (pena aumentata fino ad 1/3) previste dall'art. 61 n. 1, (l'aver agito per motivi abietti o futili), 61 n. 4 (l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone in ordine al compiacimento di sentire urlare la vittima³⁹), 61 n. 5 (mi-

delimitazione delle circostanze ad effetto speciale cfr. A. Melchionda, *Le circostanze "indipendenti" sono sempre "ad effetto speciale"?* Una risposta negativa (non "faziola", ma "di parte"), aspettando le Sezioni Unite, in www.penalecontemporaneo.it 2017, 4,181 ss. Più recentemente nello stesso senso cfr. Cass. 17.2.2016, n. 6460, in www.giurisprudenzapenale.com con nota di G. Stea, *Delitto circostanziato tentato: lo sfregio tentato è punibile*.

³⁹ Secondo una recente decisione della giurisprudenza di legittimità «anche la reiterazione dei colpi che hanno attinto la vittima può essere in concreto significativa di una condotta idonea a concretare

norata difesa per avere profittato di circostanze di tempo). Si potrebbe aggiungere ancora l'aggravante della premeditazione (concernente l'essersi procurato la sostanza corrosiva). Nel caso ipotizzato, di concorso di circostanze aggravanti, l'unico limite sanzionatorio è dato dall'art. 66 Cp che, com'è noto, stabilisce il massimo di trenta anni di reclusione!

Un tale meccanismo ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza di legittimità che, in un caso simile⁴⁰, ha affermato il principio secondo cui in tema di circostanze aggravanti, l'aumento facoltativo della pena derivante dalla concorrenza di più circostanze aggravanti, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 63 co. 4 Cp opera sulla pena determinata ai sensi del co. 3, vale a dire su quella determinata con riferimento alla più grave circostanza aggravante ad effetto speciale; ciò comporta la non operatività del limite previsto dall'articolo 66 co. 1 Cp (che stabilisce il triplo del massimo per il reato base, nel caso di specie nove anni di cui all'art. 582 Cp), in applicazione della clausola di esclusione prevista proprio dall'articolo da ultimo citato. Ne consegue che l'unico confine invalicabile per la determinazione della pena è quello previsto dall'art. 66 co. 1, n. 1 Cp, e cioè il limite dei trenta anni di reclusione.

6. La trasformazione della circostanza aggravante dello sfregio o deformazione del viso in fattispecie autonoma, impone una riflessione in ordine all'istituto del delitto tentato⁴¹. È nota la comune distinzione tra tentativo circostanziato di delitto (o delitto

l'aggravante, allorché essa non sia meramente funzionale al delitto, ma costituisca espressione della volontà dell'agente di infliggere sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento morte», cfr. Cass. 5.6.2014, n. 40829, in *Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario. Rassegna della giurisprudenza di legittimità. Gli orientamenti delle sezioni penali*, 2016, 249.

⁴⁰ Il caso concerneva l'imputazione del delitto di cui all'art. 582 Cp, aggravato da due circostanze ad effetto speciale ai sensi dell'art. 583 Cp e da quattro aggravanti comuni. Il giudice di prime cure, dopo aver individuato nello sfregio permanente del viso la circostanza aggravante ad effetto speciale, aveva fissato la pena base in anni dieci di reclusione, per poi applicare l'aumento di tre anni per la circostanza – sempre ad effetto speciale – dell'indebolimento permanente dei sensi e da ultimo aveva applicato in successione le restanti aggravanti ad effetto comune, aumentando ogni volta fino ad un terzo la pena ed è pervenuto ad una pena finale di anni ventuno. La Corte di Cassazione ha rigettato le censure avanzate all'operato del giudice di merito osservando che la determinazione della pena complessiva attraverso l'applicazione, nel caso di specie, di più circostanze ad effetto speciale in concorso con più circostanze aggravanti comuni è conforme sia al dettato dell'art. 63 co. 3 e 4 Cp, sia a quello di cui all'art. 63 co. 1 Cp. Secondo la Corte di legittimità, gli aumenti di pena sono stati applicati, conformemente a quanto statuito dall'art. 63, co. 3 e 4, sulla base della pena relativa alla circostanza ad effetto speciale più grave e l'ulteriore aumento di pena per le altre ulteriori concorrenti circostanze risulta rispettosa dell'ulteriore criterio moderatore dettato dall'art. 66 co. 1 Cp; cfr. Cass. 17.1.2018, n. 1928, in www.parolaalladifesa.it.

⁴¹ In vigenza della circostanza aggravante si poneva il problema del rapporto tra tentativo e circostanze che, com'è noto, in quanto elementi accidentali non sono essenziali ai fini della sussistenza del reato. Le circostanze incidendo sulla gravità del reato lo trasformano da reato semplice a reato circostanziato (aggravato o attenuato), sia esso consumato o tentato.

tentato circostanziato) e tentativo di delitto circostanziato (o delitto circostanziato tentato) per essere in questa rimarcata.

Dottrina e giurisprudenza, unanimemente, ritengono ammissibile il tentativo circostanziato di delitto; mentre si assiste a prese di posizioni contrastanti in ordine alla configurabilità del tentativo di delitto circostanziato. La maggioranza della dottrina è protesa all'esclusione, con riferimento al secondo caso, perché l'art. 56 Cp non pare formulato in modo da attribuire rilevanza alla circostanza non realizzata e, dunque, in ossequio al principio di legalità si conclude per l'irrilevanza delle circostanze non realizzate⁴².

Autorevole dottrina⁴³, seppur minoritaria, sostiene la configurabilità anche del tentativo di delitto circostanziato perché la circostanza pur non essendo stata realizzata rientra tuttavia nel proposito criminoso dell'agente e gli atti compiuti sono idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto circostanziato, trattandosi, dunque, di «circostanza tentata». Nonostante si sia in presenza di una figura controversa, ne viene sostenuta la configurabilità (richiamando tra i vari esempi anche quello del «getto andato a vuoto di vetriolo contro il volto altrui») sia sul piano ontologico in quanto esistono circostanze – intrinseche in misura in cui attengono all'oggetto materiale del reato – che presuppongono la perfezione del reato, e sia su quello giuridico poiché anche la valutazione della circostanza tentata non viola il principio di legalità (chi tenta di rubare cose di ingente valore commette un tentativo di furto più grave di chi cerca di rubare cose di esiguo valore)⁴⁴.

Nel primo caso l'azione tentata è già corredata dalla circostanza o perché preesistente all'azione (come nel caso delle qualità personali oppure dei rapporti tra agente e persona offesa) o perché l'accompagna nel suo svolgimento (come nel caso delle modalità esecutive della condotta, del tempo, del luogo, ecc.). Nella seconda tipologia rientrano i casi in cui viene in questione il tentativo di un delitto che, se fosse giunto alla consumazione, sarebbe stato qualificato da una o più circostanze aggravati o attenuanti (come ad es. nel caso di circostanza concernente il danno patrimoniale di particolare gravità o all'opposto di lieve entità); in tal senso cfr. C. Fiore-S. Fiore, *Diritto penale. Parte generale*, Torino 2016⁴, 539.

⁴² Nello stesso senso cfr. F. Palazzo, *Corso di diritto penale. Parte generale*⁶, Torino 2016, 478; evidenza il carattere controverso del delitto circostanziato tentato D. Pulitanò, *Diritto penale, cit.*, 411; G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*⁶, Bologna 2009, 470 s.; S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Bologna 2007, 683 s.; sul principio di legalità che imporrebbe di non tenere conto della circostanza dal momento che essa non si è ancora realizzata quando l'*iter criminis* si interrompe, cfr. C.F. Grosso, M. Pelissero, D. Petrini, P. Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*², Milano 2017, 497; M.L. De Luca, *La problematica delle circostanze nel tentativo*, in *RIDPP* 1974, 587 s.

⁴³ Cfr. F. Mantovani, *Diritto penale, cit.*, 449-50; A. Pagliaro, *Principi di diritto penale. Parte generale*⁸, Milano 2003, 515 s.; A. Calabria, *Considerazioni sul delitto "tentato circostanziato", "circostanziato tentato", "circostanziato tentato circostanziato"*, in *RIDPP* 1990, 1370 s.

⁴⁴ Cfr. F. Mantovani, *Diritto penale, cit.*, 449-50.

La giurisprudenza, seppur con alcuni distinguo, si orienta nel senso dell'ammissibilità della figura del tentativo di delitto circostanziato. Si sostiene, infatti, che la natura dolosa del delitto tentato comporta che determinate conseguenze (siano esse aggravanti o attenuanti) ben possano essere presenti al momento ideativo e volitivo del delitto, come modalità e/o finalità dell'azione programmata. Ovviamente la volontà criminosa deve lasciare lo stadio di semplice intendimento e concretizzarsi in condotte significative dalle quali discenda un'apprezzabile possibilità di successo. Ne discende che «anche le circostanze non realizzate (...) contribuiscono ad integrare e a caratterizzare il proposito criminoso»⁴⁵. E, precisano i giudici di legittimità deve, però, trattarsi di circostanze riconoscibili in base a quel frammento di condotta che il soggetto ha effettivamente posto in essere. La questione, dunque, si risolve, come già affermato in decisioni precedenti, in primo luogo, nella valutazione della compatibilità logica e giuridica della circostanza (*rectius* di quella determinata circostanza) con il tentativo di delitto e, in secondo, sul piano probatorio vale a dire nella valutazione della compatibilità in concreto – cioè nel verificare la ravvisabilità – nell'ambito del singolo episodio criminoso e sulla base delle evidenze raccolte, della circostanza in questione⁴⁶. In conclusione, la soluzione non può essere rinvenuta «in via meramente astratta e non può essere univoca; in realtà essa dipende, da una lato, dalla tipologia della particolare aggravante in questione, dall'altro, dallo sviluppo dell'azione posta in essere dall'agente»⁴⁷.

La commissione di atti idonei diretti in modo non equivoco indirizzati verso la realizzazione di uno sfregio o di una deformazione permanente del viso poteva portare a conclusioni contrastanti, nella misura in cui la circostanza poteva essere valorizzata oppure non valutata. Nel primo caso si sarebbe pervenuti ad una sanzione commisurata sulla cornice edittale da sei a dodici anni prevista dall'art. 583 co. 2 n. 4 Cp; nella seconda ipotesi la pena da infliggere sarebbe stata calcolata sulla sanzione prevista dall'art. 582 Cp e, quindi, da sei mesi a tre anni. Il massimo abbattimento previsto dall'art. 56 Cp (2/3) avrebbe comportato una pena limitativa della libertà alquanto diversa: due anni anziché due mesi.

Con la trasformazione dell'aggravante in fattispecie autonoma il legislatore ha risolto la questione in ordine alla configurabilità del delitto circostanziato tentato; il delitto tentato – sussistendone le condizioni previste dalle disposizioni dell'art. 56 e dell'art. 583-quinquies Cp – risulta normalmente applicabile.

⁴⁵ Così Cass. S.U. 28.6.2013, n. 28243, in (1.7.2013) www.penalecontemporaneo.it, 9.

⁴⁶ Cfr. Cass. 24.1.2006, n. 16313, rv. 234424; Cass.10.1.1989, n. 4098, rv. 180846.

⁴⁷ Cass. S.U. 28.6.2013, n. 28243, *cit.*, 10.

7. La nuova fattispecie di cui all'art. 583-quinquies Cp modifica anche il regime della prescrizione. Nella precedente versione, ai sensi dell'art. 157 co. 2 Cp, per il delitto di lesioni aggravate dall'aver cagionato uno sfregio o una deformazione permanente del viso il tempo di prescrizione andava calcolato sulla pena prevista dalla circostanza aggravante. E, invero, per determinare il tempo necessario a prescrivere si doveva tenere presente la pena stabilita per il reato consumato (o tentato) aumentato dalle circostanze «per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante». L'aggravante di cui all'art. 583 co. 2 n. 4 Cp prevedendo una sanzione (da sei a dodici anni di reclusione) espressa in misura differente da quella ordinaria comportava un tempo di prescrizione di dodici anni. La trasformazione dell'aggravante (da qualificarsi come abbiamo precedentemente visto, in circostanza aggravante indipendente, ad effetto speciale⁴⁸) in fattispecie autonoma, punita con una pena nella ragione massima di quattordici anni di reclusione, comporta, per effetto della disposizione di cui all'art. 157 co. 1 Cp, lo stesso tempo di prescrizione. Dunque in seguito alla l. n. 69/2019 si verifica un aumento di due anni dei termini prescrizione.

In tema di compartecipazione criminosa la trasformazione in fattispecie autonoma della precedente figura circostanziale condiziona alternativamente l'applicazione degli artt. 116 e 117, da un lato, e dell'art. 118, dall'altro, perché nei primi si ipotizza un mutamento del titolo del reato (suscettibile di riferirsi a tutti i compartecipi), nel secondo si impone una valutazione differenziata delle circostanze inerenti al reato in concorso⁴⁹. In ordine al concorso di persone nel reato in ipotesi di elemento che concerne una circostanza troverà applicazione l'art. 118 Cp che esclude la comunicabilità di talune circostanze ai concorrenti nel reato, mentre in caso di fattispecie autonoma si applicherà la disciplina generale del concorso di persone in quel diverso reato, ed eventualmente la disciplina dettata dagli artt. 116-117 Cp⁵⁰

Allo stesso modo diverse solo le implicazioni con riferimento all'applicazione della legge nello spazio; se la circostanza si realizza nel territorio dello Stato, laddove il reato cui essa afferisce sia commesso all'estero, la punibilità secondo la legge italiana è senza dubbio esclusa mentre può discendere dal compimento in Italia di un elemento della fattispecie che rappresenti almeno "parte" dell'azione o dell'omissione, oppure l'evento costitutivo (art. 6 co. 2 Cp)⁵¹.

⁴⁸ Sulla qualificazione della circostanza di cui all'art. 583 co. 2 n. 4 in termini di aggravante ad effetto speciale cfr. D. Pulitanò, *Lesioni personali, percosse, rissa, cit.*, 80.

⁴⁹ Cfr. T. Padovani, *Circostanze del reato*, in *DigDPen*, II, Torino 1988, 194.

⁵⁰ In tali termini cfr. G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale, cit.*, 582.

⁵¹ Com'è stato evidenziato da T. Padovani, *Circostanze, cit.*, 194.

In ultimo bisogna tenere presente anche i risvolti di ordine processuale. La rilevanza del tema può essere colta riflettendo sul fatto che i giudici costituzionali hanno, recentemente, (ri)dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 Cpp, in riferimento agli artt. 3 e 24 co. 2 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena, a norma dell'art. 444 Cpp, relativamente al reato concorrente emerso nel corso del dibattimento e che forma oggetto di nuova contestazione⁵². La giurisprudenza di legittimità ha, a sua volta, affermato che la contestazione suppletiva di un reato concorrente, di cui non vi sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, è ammessa solo quando si fondi su elementi emersi per la prima volta nel corso dell'istruttoria dibattimentale; di conseguenza quando concerne contestazioni effettuate sulla base di elementi già noti nella fase delle indagini preliminari la sentenza è nulla, ai sensi dell'art. 522 co. 2 Cpp, nella sola parte relativa al reato concorrente⁵³

8. L'ultimo aspetto a cui facevamo riferimento concerne l'inasprimento della pena; la conversione dell'aggravante in fattispecie autonoma ha modificato il precedente regime sanzionatorio (da sei a dodici anni) ampliando la cornice edittale da un minimo di otto anni ad un massimo di quattordici anni di reclusione⁵⁴.

La svolta repressiva del legislatore, in ordine alle lesioni di sfregio o deformazione del viso, si coglie, come abbiamo evidenziato, oltre che dall'aumento sanzionatorio della cornice edittale dalle ricadute in tema di circostanze. Ed è proprio la ricerca di maggiore rigore che spiega l'opzione per la fattispecie autonoma e non per la semplice modifica dell'art. 583 co. 2 n. 4 Cp, dove poteva trovare posto anche il riferimento alla pena accessoria dell'«interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno», senza appesantire il codice penale con l'ennesimo articolo aggiuntivo.

⁵² Cfr. Corte cost., sent. n. 82 dell'11.4.2019, in www.giurcost.org, con nota di F. S. Cassibba, *Contestazione dibattimentale del reato connesso e patteggiamento: una nuova dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 517 comma 1 c.p.p. dai forti toni programmatici*, in (15.4.2019) www.penalecontemporaneo.it. In precedenza, non diversamente, cfr. Corte cost., 9.7.2015, n. 139, in www.giurcost.org, con commento di G. Leo, *Contestazioni suppletive in dibattimento e richiesta di giudizio abbreviato; una nuova pronuncia di illegittimità parziale dell'art. 517 c.p.p.*, in (13.7.2015) www.penalecontemporaneo.it., con particolare riferimento alla differenza tra il richiamo alla differenza tra contestazioni suppletive fisiologiche e contestazioni cosiddette tardive o patologiche.

⁵³ Cfr. Cass. 22.2.2005, n. 10125, in www.diritto.it.

⁵⁴ Sotto questo profilo la l. n. 69/2019 si allinea ai passati provvedimenti; evidenzia D. Pulitanò, *Tensioni vecchie e nuove sul sistema penale*, in *DPP*, 2008, 9, 1077, come la «scala delle cornici edittali» sia andata dispersa, anziché ispirarsi ad un coerente sistema di valutazioni di gravità in termini di meritevolezza e bisogno di pena.

Il forte inasprimento sanzionatorio, però, non è immune da qualche obiezione sotto il profilo del rispetto del principio di ragionevolezza. Il regime sanzionatorio previsto, da otto a quattordici anni di reclusione (a cui va aggiunta l'ulteriore pena per effetto dell'applicazione delle circostanze aggravanti sottratte al giudizio di bilanciamento) appare disarmonico rispetto a quello stabilito, ad esempio, dall'art. 582 Cp per le restanti lesioni gravissime. Una malattia insanabile, la perdita di un senso, di un arto, dell'uso di un organo o della capacità di procreare hanno un impatto sulla vittima non minore della deformazione o sfregio permanente del viso.

Sul terreno della prevenzione, poi, come la storia del diritto penale insegna, il semplicistico irrigidimento delle sanzioni non apporta risolutivi contributi. Infatti, la severità delle pene, la brutalità delle stesse, il carattere pubblico delle esecuzioni (si pensi al fatto che nel tardo medioevo «i ladri venivano più spesso lasciati penzolare in aria che sepolti cosicché ognuno potesse vederli e temere un simile destino») erano solo espressioni di un sistema di sadismo «mentre l'effetto terroristico era trascurabile»⁵⁵.

Ritorna in proposito l'ammonimento di Beccaria: «a misura che i supplizi diventano più crudeli, gli animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti che li circondano, s'incalliscono; e la forza sempre viva delle passioni fa che dopo cent'anni di crudeli supplizi, la ruota spaventa tanto, quanto prima la prigionia. L'atrocità della pena fa che si ardisca tanto di più per ischivarla, quanto è grande il male a cui si va incontro; fa che si commettano più delitti, per fuggir la pena di uno solo»⁵⁶.

L'entità delle sanzioni previste dal nuovo art. 583-quinquies Cp, nonostante i buoni propositi del legislatore di contrastare in maniera più efficace la violenza di genere, si dimostra scarsamente equilibrato e poco rispettoso dell'opzione di proporzione/ragionevolezza della comminatoria edittale di derivazione costituzionale⁵⁷.

Sul punto va richiamata la recente presa di posizione della Corte costituzionale⁵⁸ che nel ribadire – nel solco di un costante orientamento – il principio secondo cui il giudice delle leggi non può rimodulare liberamente le sanzioni degli illeciti penali, perché se lo facesse, invaderebbe un campo riservato alla discrezionalità del legislatore stante il carattere tipicamente politico degli apprezzamenti sottesi alla determinazione

⁵⁵ Cfr. G. Rusche e O. Kirchheimer, *Pena e struttura sociale*, Bologna 1968, 67.

⁵⁶ Così C. Beccaria, *De' delitti e delle pene*, a cura di G.D. Pisapia, Milano 1973, 24.

⁵⁷ Sull'eccedenza delle sanzioni e in particolare sul dispiegamento di un arsenale repressivo sproporzionato rispetto ai risultati di prevenzione conseguibili, cfr. G. Forti, *La cura delle norme. Oltre la corruzione delle regole e dei saperi*, Milano 2018, 135.

⁵⁸ Cfr. Corte cost., 7.4.2014, n. 81, in www.giurcost.org, punto 5 delle considerazioni di diritto.

del trattamento sanzionatorio, non ha mancato di evidenziare i pericoli di una discrezionalità disancorata dalla Carta fondamentale. Ha sostenuto, invero, la Corte che l'esercizio discrezionale è censurabile, sul piano della legittimità costituzionale, ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene quando si sia di fronte a sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione⁵⁹.

Le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale in riferimento alle 'sperequazioni sanzionatorie' vengono costantemente disattese dal legislatore che, cercando di potenziare una stravolta funzione deterrente della pena, finisce per vanificare la ricerca di un equo bilanciamento tra beni in conflitto e strumenti della tutela penale. Si tratta di un'operazione che presenta non pochi inconvenienti; la valorizzazione dei profili meramente deterrenti della sanzione penale – in luogo di una razionale funzione generalpreventiva negativa – comporta una lettura della pena del tutto avulsa dagli scopi normativamente sanciti dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 13, 25, 27 co.1 e 3. Del resto, lungi dall'averne un'efficacia intimidativa più marcata, una pena al di sopra dei limiti di ragionevolezza crea nel potenziale trasgressore sentimenti di insofferenza o di fatalismo e genera nella collettività una percezione alterata della scala dei valori che essa dovrebbe ricavare proprio dal rapporto tra entità della sanzione ed illecito⁶⁰. In siffatte ipotesi, il reato diverrebbe esclusivo strumento per l'intimidazione altrui in contrasto, quindi, anche con il principio di personalità della responsabilità penale.

Ne discende che l'entità della pena prevista dalla nuova fattispecie incriminatrice rischia di rendere poco credibile il sistema e pregiudicare, altresì, quel fondamentale effetto di orientamento che, invece, dovrebbe caratterizzare la norma⁶¹.

Infine, ritenere che il semplicistico incremento della sanzione penale – con l'aumento di due anni del minimo edittale (da sei a otto anni) – già di per sé significativo, possa fungere da inibitore per i fatti di violenza contro la donna significa immaginare il trasgressore del precetto penale, e nel caso di specie dell'aggressore, che si appropria al fatto delittuoso "con la calcolatrice in mano", laddove le dinamiche della violenza di genere sono ben più articolate, e nel caso specifico dello sfregio permanente del viso, difficilmente omologabili in modelli standardizzati.

⁵⁹ Nello stesso senso *ex plurimis* cfr. le sentenze n. 68/2012, n. 161/2009, n. 324/2008 e n. 394/2006, consultabili in www.giurcost.org.

⁶⁰ Si vedano in proposito le risalenti e ben note argomentazioni di E. Dolcini, *La commisurazione della pena. La pena detentiva*, Padova 1979, 18 s.; T. Padovani, *L'utopia punitiva. Il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione storica*, Milano 1981, 262 s. L'esigenza della pena quale mezzo in sé proporzionato, era già stata evidenziata da P. Noll, *Die ethische Begründung der Strafe*, (1962), trad. it. *La fondazione etica della pena* a cura di L. Eusebi, in Aa. Vv., *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, a cura dello stesso Autore, Milano 1989, 38.

⁶¹ Sul punto cfr. G. Marinucci, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in *Jus* 1974, 467 ss.; ora nella versione rielaborata, in G. Marinucci, E. Dolcini, *Studi di diritto penale*, Milano 1991, 73.

9. La trasformazione della circostanza aggravante in fattispecie autonoma, con la forte valorizzazione della severità sanzionatoria, s'inserisce nell'ambito di quell'impostazione – affermatasi in particolar modo con i c.d. pacchetti sicurezza – che individua la soluzione del problema nel semplicistico incremento della rigore repressivo, anche attivando risposte inconsuete per il nostro ordinamento. Paradigmatica è la proposta di legge A.C. n. 272 (presentata il 23.3.2018) con la quale si prefigge di introdurre il «trattamento farmacologico di blocco androgenico totale a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale». In termini meno tecnici si tratta della c.d. castrazione chimica o farmacologica⁶² o, per dirla senza edulcorazioni, della 'riscoperta' delle pene infamanti⁶³.

L'acritica adesione alle sollecitazioni provenienti dalla collettività che auspica politiche repressive sempre più dure – spesso supportate dall'interessato circuito mass-mediale non solo per ragioni di *share*⁶⁴ – rischia di attivare soluzioni carenti di razionalità politico-criminale.

La complessità del fenomeno della violenza di genere – nel caso di specie rappresentata dai fatti di lesioni personali – non si contrasta con l'esclusivo irrigidimento delle sanzioni o con l'emanazione di nuove fattispecie, si ribadisce per fatti già duramente sanzionati dall'ordinamento, ma attraverso la valorizzazione di processi d'insieme, per cui ogni settore dell'ordinamento, secondo le proprie peculiarità e ai diversi livelli, si orienti sinergicamente nell'ottica di un sistema integrato di interventi. Certo il diritto penale deve fare la sua parte, ma non può essere ritenuto la panacea. Il recente provvedimento persevera nella lettura della violenza sulle donne come una questione

⁶² In proposito si rinvia alle condivisibili censure avanzate da N. Rossi, *Castrazione chimica: il dibattito politico e la proposta di legge n. 272 del 2108*, in *questionegiustizia.it* (9.5.2019) che, riprendendo una nota dell'Agenzia italiana del farmaco, evidenzia, tra l'altro, i danni di natura medica perché il trattamento è attualmente riservato a gravi malattie in prevalenza di natura tumorale (carcinoma della prostata, carcinoma della mammella, endometriosi, fibromi uterini non operabili e così via) e vi sono avvertenze sugli effetti collaterali specifici – tra cui figurano riduzione della massa muscolare, importanti effetti negativi sul metabolismo osseo ed osteoporosi, anemia – destinati a ripercuotersi sullo stato di salute generale dei pazienti e sulla loro qualità di vita.

⁶³ Per un compiuto quadro d'insieme delle difficoltà sottese all'inserimento nel sistema penale della castrazione farmacologia cfr. M. Telesca, *La proposta di legge sulla castrazione farmacologica. Verso la riscoperta delle pene corporali: ossia prove di arcaismo penale*, in *IP* 2019, 3.

⁶⁴ Da W. Lippman (*Pubblica opinione* (Londra 1921, Roma 2004, 19 s.) a N. Chomsky (*Capire il potere* (Cambridge 2002), Milano 2008, 48 s.), da N. Chomsky e E.S. Herman (*La fabbrica del consenso. La politica e i mass media*, (trad. it. di S. Rini) Milano 2008, 26 s.), a A. Giddens e P.W. Sutton (*Fondamenti di sociologia*, (Cambridge 2013, Bologna 2014, 289 s.) il rapporto tra 'potere' e organi di informazione si è sempre sviluppato, tranne rare occasioni, secondo precise connotazioni ben lontane da una piena ed effettiva libertà.

di natura emergenziale, riconducibile ad una situazione di eccezionalità, da affrontare con una legislazione preminentemente penale a carattere repressivo⁶⁵.

La violenza di genere, si accennava all'inizio di queste brevi riflessioni, prima ancora che di competenza del diritto penale rappresenta una questione di natura socio-culturale e, per questo, richiede un approccio meno emergenziale ma di tipo strutturale, che rimuova impostazioni, tanto radicate quanto vergognose, che hanno determinato «la rigida separazione tra i sessi con la prescrizione della subordinazione del sesso femminile a quello maschile (che) è la radice della violenza»⁶⁶.

Il trattamento della violenza di genere, per le peculiarità che contraddistinguono i comportamenti posti in essere, soprattutto in particolari contesti (ambiente familiare o relazioni affettive, solo per citare qualche esempio), richiede una più meditata riflessione che, senza trascurare l'approfondimento della patogenesi criminale più in generale, vada ad incidere sulle cause primigenie del fenomeno.

Per tali motivi la sola risposta penalistica appare inadeguata se non preceduta ed inserita in un più ampio contesto di interventi organici e, quindi, nell'ottica di una risposta globale intrasistemica connotata da effettività e razionalità. Comprendere le cause della violenza di genere significa attivare misure idonee ad evitarla, o almeno a circoscriverla, prima che si manifesti in tutta la sua lesività.

Non è nostra intenzione rinnegare momenti di repressione per comportamenti connotati da dannosità sociale mediante l'irrogazione di sanzioni penali proporzionate al fatto illecito, ma lo sbrigativo irrigidimento dei limiti edittali per fatti già duramente puniti – maggiormente se a seguito di, seppur solenni, proclami pre-elettorali – così come la previsione di sottosistemi normativi, si pone in termini di soluzione contingente e mai organica. E, soprattutto, trascura il dato che lo strumento penale, qualunque arricchito dalla previsione delle misure più dure, viene attivato 'dopo' che la violenza ha svelato tutta la sua brutalità.

Si rifletta ancora sull'incidenza – e sulla mancata completa rimozione – di 'filosofie' sottese alla società patriarcale che avevano stabilito ruoli rigidamente divisi tra l'uomo e la donna; quest'ultima destinata ad essere esclusivamente 'moglie-madre', costringendo per centinaia di anni le «relazioni di genere e le norme sessuali su una strada obbligata, in particolare comprimendo e reprimendo il più possibile la libertà della sessualità femminile che poteva essere caratterizzata soltanto dalla verginità, castità, fedeltà e fecondità»⁶⁷.

⁶⁵ Non diversamente cfr. G. Moschella, *La disciplina legislativa sulla violenza di genere nell'ordinamento italiano: luci ed ombre*, in *Violenza di genere, politica e istituzioni*, a cura di M.A. Cocchiara, Milano 2014, 365.

⁶⁶ Cfr. D. Danna, *Ginocidio. La violenza contro le donne nell'era globale*, Milano 2007, 8.

⁶⁷ Cfr. M.L. Fadda, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 20.9.2012, 2.

La 'violenza' attuata attraverso il deturpamento del viso altro non è che la continuazione della non meno violenta disuguaglianza sociale. 'Violenza' è anche l'exasperata discriminazione: lavoratrici sottopagate, donne sfruttate, madri part-time, lavoratrici precarie, a tacere dei casi di sfruttamento della prostituzione e, più in generale, di mercificazione della donna, solo per citare alcuni esempi. 'Violenza' è non solo lo sfregio del viso, ma tutto ciò che è in grado di annichilire l'identità e la libertà della donna costretta a subire, ad esempio, le striscianti *avances* del sovraordinato, senza esclusione di settori: sia esso capoufficio, caporeparto, direttore, preside o accademico di turno, tanto più ignobili quanto più alto è il (presunto) livello culturale o l'entità del precoce decadimento della dignità umana.

Non è un caso che nel Preambolo della Convenzione di Istanbul si faccia riferimento al ruolo ricoperto dal raggiungimento dell'uguaglianza – *de jure e de facto* – ai fini della prevenzione della violenza contro le donne. Concetto ripreso nell'art. 1 lett b) ove si richiama l'esigenza di «contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne».

Prima dell'intervento penale è di fondamentale importanza, dunque, dare concreta attuazione alla Convenzione internazionale adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (*Cedaw*)⁶⁸, in vigore in Italia sin dal 10.7.1985 (legge di ratifica e di esecuzione n. 132/1985).

⁶⁸ Riteniamo opportuno riportare gli artt. 1 e 2 della *CEDAW* (acronimo di *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*): «Articolo 1 - Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione nei confronti della donna" concerne ogni distinzione esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna.

Articolo 2 - Gli Stati parti condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna, e, a questo scopo, si impegnano a: a) iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, l'applicazione effettiva del suddetto principio; b) adottare le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne; c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio; d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo; e) prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo; f) prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che

Occorre, pertanto, un'impostazione di più largo respiro ma difficile da attuarsi perché richiede tempi più lunghi che forse le contingenze del momento non consentono. Queste ultime risultano meglio soddisfatte dagli impeti populistici⁶⁹, come dimostra la prospettazione di corsie preferenziali per i processi relativi a fatti di violenza contro le donne, dimenticando i tanti casi di denegata giustizia connessi ai tempi del processo penale e all'ingolfamento della macchina processuale. Si tratta di considerazioni svolte in passato da autorevole dottrina quando, tra le cause di ineffettività del sistema penale, poneva anche «l'insufficienza dei mezzi a disposizione delle varie istanze di controllo della legalità dei comportamenti umani»⁷⁰.

L'aggravamento sanzionatorio per lo sfregio permanente al viso si inserisce in un tale contesto dove il simbolismo repressivo assume maggiore importanza della soluzione del problema. In queste circostanze il discorso ufficiale riprende i sentimenti delle vittime e dei loro familiari; la paura, lo sdegno e la rabbia dell'opinione pubblica, vengono continuamente evocati a sostegno del radicamento di politiche esclusivamente repressive⁷¹.

La retorica qualunquista, associata ad immagini di violenza amplifica il concetto della criminalità come 'problema', come 'piaga' e, ancor di più, come 'minaccia'. Si tratta di un circolo vizioso, un corto circuito emotivo, che lega l'inquietudine alla criminalità con effetti distorsivi anche sul piano cognitivo⁷², da cui discende l'ulteriore conseguenza che ogni forma di criminalità viene avvertita come sempre più diffusa e sempre più violenta⁷³.

La trasformazione della circostanza aggravante dello sfregio permanente al viso in fattispecie autonoma finisce per rimpinguare la fabbrica di illusioni⁷⁴, e consente –

costituisca discriminazione nei confronti della donna; g) abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna.

⁶⁹ Più in generale sulla legislazione penale demagogica, «farmaco palliativo somministrato ad ogni piè sospinto per alleviare il risentimento sociale, morale ed anche esistenziale dei 'cittadini onesti'», cfr. recentemente, A. De Vita, *La nuova legge anticorruzione e la suggestione salvifica del Grande Inquisitore. Profili sostanziali della l. 9 gennaio 2019, n. 3*, in *PPG*, 2019, 4, 949.

⁷⁰ Così E. Musco, *L'illusione penalistica*, Milano 2004, 125, a cui si rinvia per una puntuale analisi, sul piano più generale, delle ragioni, ancora attuali, che hanno determinato la crisi dell'effettività della risposta penalistica (60 s., 117 s.).

⁷¹ Cfr. D. Garland, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo* (2001), tra. it. di A. Ceretti- F. Gibellini, Milano 2007, 69 s.

⁷² Cfr. Z. Bauman, *Paura liquida*, Roma-Bari 2010, 166; per un ampio quadro delle cause e degli effetti della paura nell'opera di penalizzazione cfr. R. Bianchetti, *La paura del crimine. Un'indagine criminologica in tema di mass media e politica criminale ai tempi dell'insicurezza*, Milano 2018, *passim*.

⁷³ Cfr. A. Ceretti, R. Cornelli, *Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società e politica*, Milano 2013, 27.

⁷⁴ Cfr. E. Musco, *L'illusione penalistica*, *cit.*, 125; nello stesso e sulle ricadute della rappresentazione mediatica sulla legalità penale cfr. M. Caterini, *La legalità penal-mediatica. La mercificazione del "prodotto" politicocriminale tra vecchi e nuovi mezzi di comunicazione*, in *La sovranità mediatica. Una*

è stato recentemente ribadito⁷⁵ – il raggiungimento di un duplice risultato: a) accondiscende alle richieste diffuse e così lucra sulla trasformazione della paura in consenso; b) distoglie l'attenzione da temi di natura economica e più in generale di maggiore rilevanza sociale e, di nuovo, guadagna in termini di approvazione verso semplicistiche politiche di rigore.

Com'è stato puntualmente segnalato in passato la migliore politica per la lotta alla criminalità richiede capillari e diffusi interventi nel tessuto sociale⁷⁶, tenendo presente che 'la politica sociale è la migliore politica criminale'⁷⁷.

Ci sembra un'affermazione tutt'ora valida e che attende ancora di essere pienamente valorizzata.

ILP

riflessione tra etica, diritto ed economia, a cura di E.R. Zaffaroni, M. Caterini, Padova 2014, 160 s.

⁷⁵ Cfr. M. Telesca, *La "riesumazione" dell'accattonaggio (art. 669-bis c.p. dopo la l.n. 132/2018). Ovvero il continuum tra legislazione fascista e "pacchetti sicurezza"*, in *Costituzionalismo.it*, 2019, 1, 36 s.

⁷⁶ Cfr. F. Basile, *Violenza sulle donne: modi, e limiti, dell'intervento penale*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 11.12.2013, 5.

⁷⁷ Cfr. G. Marinucci, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, cit., 65.